



Formazione Dirigenti

MODULO 4: LA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

Argomenti :

- Il ruolo del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione
- la organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- le modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'articolo 18 del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.
- i modelli di organizzazione di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.),
- la gestione della documentazione amministrativa;

corso di formazione per dirigenti (Art. 37 del d.lgs. 81/08 e accordo stato-regioni 21/12/11)



Consulenti aziendali

**Responsabile
Tecnico della Sicurezza
Antincendio**
(DM 2015)

**Servizio
Prevenzione e Protezione**
(art. 31 e seg.
D.Lgs. 81/2008 smi)

**Responsabile
Sicurezza Laser**
(Dlgs 81/2008 – N. CEI 76-6)



Medico Competente
(art. 38 e seg.
D.Lgs. 81/2008 smi)

**Responsabile Sicurezza
Risonanza Magnetica**
(D.M. 02/08/1991)

**Radioprotezione
Medica**
(D.Lgs. 230/1995 smi)

Esperto Qualificato
(D.lgs. 230/1995 smi)



TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- **Articolo 31** - Servizio di prevenzione e protezione
- **Articolo 32** - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
- **Articolo 33** - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- **Articolo 34** - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- **Articolo 35** - Riunione periodica

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione **prioritariamente** all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. **Gli addetti e i responsabili dei servizi**, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, **devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.**
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'[articolo 28, comma 2](#), e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'[articolo 35](#);
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'[articolo 36](#).
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 43 – Disposizioni generali

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Articolo 45 - Primo soccorso

Articolo 46 - Prevenzione incendi



Articolo 43 - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

[...]

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1 lettera b);

[...]

2. *Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all'articolo 46.*

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

[...]



DM 19 marzo 2015

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la gestione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre 2002



[...] la predisposizione e l'adozione di un apposito **sistema di gestione della sicurezza** finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere individuato dal titolare dell'attività un **Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio**[...]

DM 19 marzo 2015

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la gestione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre 2002



- Contenuti del **Sistema di Gestione per la Sicurezza Antincendio**;
- Modalità di determinazione del numero degli **addetti di compartimento**, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie o non;
- Le istituzioni della **squadra antincendio** che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento;

DM 15 luglio 2003 n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del 3/2/2004

- Cassetto di pronto soccorso
- Pacchetto di Medicazione
- Contenuti e durata dei corsi di formazione degli addetti di primo soccorso





Art. 20


Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.



Publicazione INAIL 2013
Integrazione di genere
linee guida SGSL

Ruolo PROFESSIONALE	%
Avvocati	37,50
Ingegneri	62,50

Ruolo TECNICO	%
Assistente tecnico	6
Operatore Socio sanitario	59
Operatore tecnico di assistenza	3
Operatore tecnico	22
Programmatore	0
Sociologi	0
Ausiliario specializzato	6
Collaboratore tecnico professionale	1




■ ruolo tecnico
■ ruolo amministrativo
■ ruolo sanitario
■ ruolo professionale

Ruolo SANITARIO	%
Biologo	1,22
Chimico	0,03
Farmacista	0,46
Fisico	0,14
Medico	23,03
Odontoiatra	0,09
Psicologo	0,03
Veterinario	0,03
Prof. Sanitarie della Prevenzione	0,14
Prof. Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche	62,80
Prof. Sanitarie Riabilitative	1,77
Prof. Tecnico Sanitarie	10,25

Ruolo AMMINISTRATIVO	%
Assistente amministrativo	35,34
Coadiutore amministrativo	18,06
Collaboratore amministrativo	43,19
Dirigente amministrativo	3,40

Su 13.000 lavoratori totali
42% sono professionisti sanitari
53% sono apprendisti





Pubblicazione INAIL 2007 – LA SICUREZZA IN OSPEDALE
Ripartizione per ruolo del personale del S.S.N.



Publicazione INAIL 2007 – LA SICUREZZA IN OSPEDALE
Ripartizione per ruolo del personale delle strutture di
ricovero pubbliche ed equiparate.

La responsabilità professionale

Il dovere da parte del professionista sanitario di rispondere delle proprie azioni nell'ambito della specifica attività professionale.



Diligenza professionale media

DILIGENZA

Delle Obligazioni

Art. 1176, comma 2 CC

“[...] Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. (diligenza professionale media)

Art. 1218 CC

“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”

Del Lavoro nell'impresa

Art. 2087 CC (Tutela delle condizioni di lavoro)

“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Art. 2104 del CC (Diligenza del prestatore di lavoro)

“Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.”



Attua le
misure di
tutela

Informa e
forma i
lavoratori

Valuta i
rischi



VIGILA

Articolo 2 - Definizioni



- d) «**dirigente**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;**
- e) «**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali **e nei limiti** di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;**



Articolo 299 - D.Lgs. 81/2008 ssmmii

“Esercizio di fatto di poteri direttivi”

(PRINCIPIO DI EFFETTIVITA')

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) “DATORE DI LAVORO”, d) “DIRIGENTE” ed e) “PREPOSTO”, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.



TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 19 – Obblighi del preposto

Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori

Articolo 22 – Obblighi dei progettisti

Articolo 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Articolo 24 – Obblighi degli installatori

Articolo 25 – Obblighi del medico competente





Tabella 13: numero infortuni ed incidenti in itinere nel quadriennio 2008 – 2011

	Infortuni complessivi denunciati		Incidenti in itinere
	biologici	altri infortuni	
Anno 2008	181	117	60
Anno 2009	186	143	48
Anno 2010	183	107	48
Anno 2011	194	144	65

Tabella 14: num. infortuni ed incidenti in itinere nel quadriennio 2008 – 2011, in relazione alle giornate di assenza dal lavoro

	Infortuni			Incidenti in itinere		
	< 3 giorni	> 3 giorni	Giornate di assenza	< 3 giorni	> 3 giorni	Giornate di assenza
Anno 2008	17	98	2362	3	57	2465
Anno 2009	24	119	3361	2	46	2019
Anno 2010	18	89	2748	2	46	1752
Anno 2011	13	131	3924	3	62	1653

Tabella 18: distribuzione percentuale numero infortuni distinti per anno di accadimento e professioni numericamente più rappresentative.

Infortuni	2008	2009	2010	2011
Donne				
Pro. San. <u>Inf</u>	35,04%	46,85%	38,32%	41,67%
Medici	3,41%	2,10%	3,73%	2,78%
OSS	12,82%	20,98%	27,10%	26,39%
Uomini				
Pro. San. <u>Inf</u>	13,67%	11,19%	8,41%	11,11%
Medici	0,85%	2,10%	1,87%	0,69%
OSS	3,41%	4,20%	2,80%	4,17%

Tabella 20: distribuzione percentuale degli infortuni in relazione alla sede della lesione

SEDE Lesione	2008	2009	2010	2011
Testa	17,09%	9,09%	5,61%	8,33%
Torace e organi interni	5,98%	13,29%	14,02%	15,28%
Colonna vertebrale	11,11%	5,59%	12,15%	6,25%
Arti superiori	24,79%	38,46%	33,64%	26,39%
Arti inferiori	39,32%	32,17%	31,78%	43,06%

Tabella 21: distribuzione percentuale degli infortuni in relazione alla natura della lesione

NATURA Lesione	2008	2009	2010	2011
Contusione	48,72%	57,34%	47,66%	36,81%
Ferita	7,69%	9,09%	3,74%	2,08%
Frattura	11,11%	8,39%	11,21%	10,42%
Lesioni da sforzo	0,85%	0,00%	6,54%	15,28%
Lussazione, distorsione	27,35%	22,38%	36,17%	31,94%

Tabella 22: distribuzione percentuale degli infortuni in relazione alla forma **di accadimento**

FORMA di accadimento	2008	2009	2010	2011
Altre forme	35,04%	27,25%	28,97%	19,45%
Caduto dall'alto	0,00%	0,00%	6,54%	12,50%
Caduto in piano su	17,95%	16,80%	20,26%	22,22%
Colpito da	12,82%	12,59%	6,54%	6,25%
Ha urtato contro	12,82%	20,28%	14,02%	16,67%
Si è colpito con	11,97%	9,09%	8,41%	1,39%
Sollevando spostando	7,69%	11,19%	7,48%	20,83%

Tabella 23: distribuzione percentuale degli infortuni in relazione all'agente materiale

AGENTE materiale	2008	2009	2010	2011
altro	24,78%	18,18%	21,50%	8,34%
Ambienti di lavoro	48,72%	46,15%	48,60%	53,47%
Attrezzature	5,13%	6,29%	1,87%	16,67%
Materiali, sostanze	3,42%	9,79%	14,95%	4,86%
Mezzi sollevamento-trasporto	10,26%	4,20%	6,54%	2,08%
Persone	5,98%	10,49%	6,54%	14,58%

Indice	descrizione
Incidenza	Rapporto fra il numero degli infortuni e le ore lavorate rispetto ad un periodo di tempo preciso (ad esempio un anno)
Frequenza	Rapporto fra il numero degli infortuni ed il numero dei lavoratori esposti al rischio
Gravità	Rapporto fra il numero di giorni di assenza per infortunio e le ore lavorate in un arco di tempo preciso (ad esempio un anno)

Tabella 30: indici infortunistici per gli infortuni accaduti nell'anno 2011 nella popolazione femminile, con distribuzione nelle professioni di accadimento e con riferimento percentuale agli infortuni totali delle donne e di tutti i lavoratori.

Infortuni - 2011	DONNE						
	Indice Incidenza	Indice Frequenza	Indice Gravità	Infortuni			n. medio lavoratori
				Num.	%/Inf, Donne	%/ tot. Inf.	
Dirigenti Medici	11,08	6,39	0,11	4	3,6	2,78	361
Prof. San. <u>Inf. E Ostet.</u>	38,24	26,41	0,83	60	54,5	41,67	1569
<u>Prof. San. Riabilitazione</u>	22,73	16,31	0,2	1	0,9	0,69	44
Prof. Tecnico Sanitarie	25,75	17,96	0,37	6	5,41	4,17	233
Op. Socio Sanitario	91,13	60,33	1,39	38	34,23	26,39	417
Operatore tecnico	15,5	10,63	0,22	2	1,8	1,39	129
Comlessivo Donne	35,2	23,62	0,64	111	---	77,08	3153

Tabella 31: indici infortunistici per gli infortuni accaduti nell'anno 2011 nella popolazione maschile, con distribuzione nelle professioni di accadimento e con riferimento percentuale agli infortuni totali degli uomini e di tutti i lavoratori.

Infortuni - 2011	UOMINI						
	Indice Incidenza	Indice Frequenza	Indice Gravità	infortuni			n. medio lavoratori
				N.	%/Inf, uomini	%/ tot. Inf.	
Dirigenti Medici	2,28	1,23	0,01	1	3,03	0,69	438
Prof. San. <u>Inf. E Ostet.</u>	32,26	19,88	0,49	16	48,48	11,11	496
Prof. Tecnico Sanitarie	55,05	35,45	0,55	6	18,18	4,17	109
Op. Socio Sanitario	81,08	50,16	0,79	6	18,18	4,17	74
Operatore tecnico	36,7	23,73	1,83	4	12,12	2,78	109
Comlessivo Uomini	23,59	14,03	0,38	33	---	22,92	1399

- Procedimento penale

- Procedimento civile

- infortunato o familiari
- INAIL per azione di regresso



Conseguenze

Psicologiche: Responsabilità morali

Costi: in ordine di tempo e soldi

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Art. 1292 Codice civile

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri [...].


Art. 1299 Codice civile

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. (es. azione di REGRESSO)
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta

RESPONSABILITA' COMPARTECIPE


Art. 110 Codice penale

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita [...]



COMPORAMENTI A RISCHIO






Contesto sociale = cultura



DuPont Sustainable Solutions




Fase reattiva - Le persone non si assumono responsabilità e credono che gli incidenti capiteranno.

Fase dipendente - Le persone identificano la sicurezza con il seguire delle regole. La frequenza degli incidenti diminuisce.

Fase indipendente - Le persone si assumono responsabilità e credono di poter fare la differenza con le azioni. Gli incidenti si riducono ulteriormente.

Fase interdipendente - Le persone si sentono padrone e responsabili della cultura della sicurezza. Credono che zero infortuni sia un obiettivo raggiungibile.







G. Donna, catena del valore di Porter rivisitata

“L'impresa competitiva – un approccio sistemico”, Giuffrè Editore, 1992



Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



I ♥ THE 90s

I favolosi
ANNI 50

Prevenzione infortuni e igiene del lavoro



SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno — Numero

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Articolo 9

Modifiche al decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Art. 5 - Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Art. 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno — Numero

GAZZETTA  **UFFICIALE**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 300

Modifiche al decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Articolo 30

Modelli di organizzazione e di gestione



Art 2 Definizioni

Comma 1 [...]

dd) «modello di organizzazione e di gestione»:
modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;



Art. 30 modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

Art. 30 modelli di organizzazione e di gestione

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Art. 30 modelli di organizzazione e di gestione

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, **un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**

Art. 30 modelli di organizzazione e di gestione

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. **Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.**

Art. 30 modelli di organizzazione e di gestione

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 11/07/2011
Prot. 15 / VI / 0015816 / MA001.A001

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIV. VI

Oggetto: Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D.lgs. n. 81/2008 – Linee guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007 per l'identificazione delle “parti corrispondenti” di cui al comma 5 dell'articolo 30.

Si comunica che il documento concernente l'argomento specificato in oggetto, approvato in data 20 aprile 2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è disponibile nell'area dell'home page dedicata alla “Sicurezza nel lavoro” del sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro>).

1. II SISTEMA DI CONTROLLO nel Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs 81/08 e s.m.i.

[...]

Qualora un'azienda si sia dotata di un modello organizzativo e di gestione conforme ai requisiti UNI-INAIL o BS OHSAS 18001, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 art. 30 DLgs 81/08 e s.m.i., attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del modello stesso: AUDITING e RIESAME DELLA DIREZIONE.

Si evidenzia però che tali processi rappresentano un sistema di controllo “con efficacia esimente” SOLO QUALORA prevedano il *ruolo attivo e documentato**, **oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione / Organo Dirigente (intesi come posizioni organizzative eventualmente sopra stanti il datore di lavoro, anche in presenza di Organismo di Vigilanza ex DLgs 231/01 e s.m.i.) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.**

*Con il termine “documentato” si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione / Organo Dirigente sia comprovata da atti/documenti aziendali sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti (es. firma di presenza nel verbale di riunione).

2. II **SISTEMA DISCIPLINARE** nel Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs 81/08 e s.m.i.

[...]

E' quindi necessario che l'Azienda individui e sanzioni i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati previsti dal succitato Decreto.

Il tipo e l'entità dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili e dovranno essere documentati.

Il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato con atto interno condiviso dall'Alta Direzione aziendale, dal Datore di Lavoro, e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati.

Con "soggetti interessati" si intendono:

- Soci amministratori / Consiglieri di Amministrazione;
- **datore di lavoro (art. 2 comma 1 lett. c D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);**
- Dipendenti con qualifica di "dirigente" (art. 2 comma 1 lett. d DLgs 81/08 e s.m.i.) o di altri soggetti in posizione apicale;
- Dipendenti con qualifica di "preposto" (art. 2 comma 1 lett. e DLgs 81/08 e s.m.i.);
- Lavoratori (art. 2 comma 1 lett. b D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- Collaboratori esterni, fornitori e altri soggetti aventi relazioni d'affari con l'ente;
- **Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex DLgs 231/01 e s.m.i.) e/o Auditor/Gruppo di audit***.**

RIF. ART. 30 D. LGS. 81/08	RIF. LINEE GUIDA UNI INAIL (2001)	Rif. BS OHSAS 18001:2007
C.1 LETT. A: RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI.	A. Finalità B. sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro D. Pianificazione E.1 Il sistema di gestione E.6 Documentazione E7: Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.4 Documentazione 4.4.6 Controllo operativo 4.5.2 Valutazione della conformità
C. 1 LETT. B: ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI.	A. Finalità B. sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro D. Pianificazione E.1 Il sistema di gestione E7: Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.6 Controllo operativo
C. 1 LETT. C: ALLE ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI:	A. Finalità B. sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro D. Pianificazione E 2: Definizione dei compiti e delle responsabilità E7: Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3 Pianificazione
EMERGENZE PRIMO SOCCORSO	E7: Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa	4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze

RIF. ART. 30 D. LGS. 81/08	RIF. LINEE GUIDA UNI INAIL (2001)	Rif. BS OHSAS 18001:2007
LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO;	D. Pianificazione E7: Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa F1: Monitoraggio interno della sicurezza F 2: Caratteristiche e responsabilità dei verificatori F 3: Piano del Monitoraggio	4.3 Pianificazione 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive
UN SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO.	Parte non corrispondente	Parte non corrispondente
C. 4: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ALTRESÌ PREVEDERE UN IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MEDESIMO MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE.	F1: Monitoraggio interno della sicurezza F 2: Caratteristiche e responsabilità dei verificatori F 3: Piano del Monitoraggio	4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.5.5 Audit interno

MODELLO 231:	SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA:
Codice Etico	Politica
Destinatari-Procure e Deleghe	Responsabilità e Autorità/Organigramma
Parte Generale, Speciali e protocolli/procedure	Manuale e Procedure
Sistema di Controllo	Monitoraggio Processi e misura dei risultati
Comunicazione e Formazione	Comunicazione/Partecipazione/ Consultazione e Formazione
Attività di Vigilanza OdV	Audit Interni

MODELLO 231:	SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA:
Obiettivo: evitare la commissione di reati	Obiettivo: riduzione dei rischi per il personale ed altre parti esposte ai pericoli sul lavoro
Individuare aree/processi dove possono essere commessi reati	Individuare le aree/processi a rischio sicurezza
Standardizzare e documentare i processi in procedure scritte al fine di ridurre i rischi reato	Standardizzare e documentare i processi in procedure scritte al fine di ridurre i rischi sicurezza
Individuare indicatori di controllo e monitorare i processi	Individuare indicatori di controllo e monitorare i processi
Sorvegliare e Migliorare il Modello	Sorvegliare e Migliorare il Sistema

Nell'art.30 del D.lgs. 81/2008 manca il riferimento a:


- la *Politica (codice Etico)* per la Salute e Sicurezza*,
- gli *obiettivi e i programmi di miglioramento***,
- la ricerca ed analisi delle *cause degli infortuni* sul lavoro e tecnopatie***

* art. 15: misure generali di tutela;

** art. 28: programma di miglioramento;

*** art. 29: rielaborazione della valutazione dei rischi .


SGSL UNI-INAIL : la sequenza gestionale ciclica








**UNI ISO
31000:2018
Gestione del rischio
Linee guida**



Tipologia di rischio	Standard di riferimento
Sicurezza del paziente nelle prestazioni sanitarie	Rispetto degli standard di accreditamento definiti a livello nazionale e regionale
Sicurezza del paziente nelle sperimentazioni cliniche	Rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia
Trattamento e protezione dai dati	
Anticorruzione e trasparenza	
Sicurezza alimentare	
Tutela ambientale	
Risparmio energetico	
Sicurezza antincendio	
Salute e sicurezza nei luoghi di L lavoro	
Sicurezza stradale (veicolare e pedonale)	Rispetto dei regole del codice della strada
Tutela da furti e danneggiamenti di beni pubblici e privati e aggressioni	Sistema di gestione elaborato dal Security Manager.
Gestione delle emergenze derivanti da eventi naturali	Rispetto dei piani di allerta locali e di emergenza predisposti dall'azienda

CONSIDERAZIONI



Luoghi di lavoro,
Attrezzature di lavoro
Formazione
Sorv. Sanitaria

Valutazioni dei rischi
DUVRI
PSC

Procedure e
Controllo




I ♥ THE 90s

I favolosi
ANNI 50


Prevenzione infortuni e igiene del lavoro



Valutazione dei rischi



Valutazione dei rischi



Addestramento in reparto ai rischi specifici

Zombie Emergency Procedure

In case of Zombie Apocalypse:



95% of all known zombies can be stopped by decapitation or destroying the brain. Aim your desperate, improvised weapons at the head and neck.

DO NOT SPLIT UP!

Someone WILL get killed, turn into a zombie and the next person to see them will go "Oh, it's my friend, I'll just turn my back and OH GOD WHY IS HE EATING MY BRAIN?!"



DO NOT USE FIRE

The only thing worse than undead hordes trying to eat your brain is undead hordes trying to eat your brain WHILE ON FIRE.

AUDIT

MOMENTO DI CRESCITA

Pre Evento


Leading Indicators

Monitoraggio attivo della prestazione dei sistemi di controllo dei rischi per assicurarsi che il risultato desiderato venga raggiunto

Post Evento

Lagging Indicators

Monitoraggio passivo degli eventi quando uno o più sistemi di controllo dei rischi hanno fallito e il risultato desiderato non viene raggiunto



Feedback dell'indagine



La gestione della documentazione amministrativa?

RISCONTRI DOCUMENTALI

